

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA**Protocollo N° **3943**

Risposta a ..... n. .... del .....

Sassari **19 NOV. 2009**07100 SASSARI - Via Rolando, 12  
Telefoni (079) 234534 - 231124 - FAX 230167  
Codice Fiscale N° 80000030900*su  
CASIO  
URGENTE*OGGETTO: Piano di Gestione del Distretto  
Idrografico della Sardegna.  
Osservazioni.**AGENZIA REGIONALE DEL  
DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELLA SARDEGNA**  
SERVIZIO TUTELA E GESTIONE  
DELLE RISORSE IDRICHE,  
VIGILANZA SUI SERVIZI  
IDRICI E GESTIONE SICCITA'  
VIA ROMA 80  
09123 CAGLIARI  
FAX 070 6066391**ANTICIPATA VIA FAX**

Il sottoscritto, presa visione degli elaborati del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna sul sito internet della Regione Sardegna e preso atto dell' avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale del 25.09.2009, presenta nel seguito le proprie osservazioni e fornisce nel contempo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sulle problematiche affrontate nel suddetto Piano, di cui parte, in varie occasioni, già rappresentate agli organi ed Enti ufficialmente competenti della Regione, in analoghe occasioni per i seguenti Piani Generali:

- Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti
- Piano Stralcio di bacino
- Ricognizione opere multisettoriali di cui alla L.R. n° 19/2006
- Direttiva sul riutilizzo delle acque reflue.

**Struttura dei ruoli di contribuenza**

Nella parte del Piano in argomento relativa all'analisi dei ruoli di contribuenza imposti dai vari Consorzi di Bonifica ai propri consorziati, per questo Consorzio sono citati solo quelli irrigui, cioè quelli dovuti per l' esercizio irriguo e solo da parte di chi lo pratica.

Invece, analogamente agli altri Consorzi di Bonifica, questo Ente ha emesso sino al 2007, ruoli di contribuenza anche per l' attività istituzionale, dovuto da tutti i proprietari inseriti nel perimetro amministrativo dell' Ente, e quelli di manutenzione, dovuti da tutti i proprietari serviti da impianti di irrigazione.

Con l' entrata in vigore della L.R. n° 6/2008 non è più possibile sottoporre, per esplicito divieto, i proprietari delle aree non servite dall' irrigazione ad alcun tipo di ruolo per cui a partire dal 2008 il ruolo relativo all' attività istituzionale verrà corrisposto, esattamente come quello per la manutenzione, solo dai proprietari serviti dall' irrigazione.

L' entità unitaria degli ultimi ruoli emessi a carico dei proprietari di cui sopra sono i seguenti:

- |                                      |      |       |
|--------------------------------------|------|-------|
| - Istituzionale per aree non servite | €/ha | 1,55  |
| - Istituzionale per aree servite     | €/ha | 6,51  |
| - Manutenzione                       | €/ha | 13,43 |

### **Schema idraulico 3C –Alto Temo – Cuga – Bidighinzu – Mannu di Ozieri**

Dalla descrizione del Piano del suddetto schema si rileva che:

- 1) il bacino del Bidighinzu alimenta la zona irrigua della valle dei Giunchi
- 2) al bacino del Cuga è attribuita una funzione multisettoriale sia irrigua che potabile.

#### **1) Situazione bacino Bidighinzu**

Il bacino del Bidighinzu, sin dalla sua costruzione ad opera della Cassa del Mezzogiorno negli anni 60, ha avuto destinazione esclusivamente potabile.

A causa della limitatezza del lago (11 Mmc utili), del proprio bacino imbrifero e quindi della capacità di invaso annuale per gli utilizzi potabili, negli anni successivi alla sua costruzione si sono progettate e realizzate opere atte all' incremento di detta capacità.

Dapprima la stessa Cassa del Mezzogiorno realizzò la traversa e relativo sollevamento sul Rio Mannu e in ultimo il Consorzio di Bonifica della Nurra collegò idraulicamente, con opere della potenzialità di 400 l/s, questo bacino con quello del Temo, già pesantemente gravato di utilizzi potabili a detrimento dell' originario, e esclusivo, utilizzo irriguo per la Nurra.

Successivamente, parte consistente delle acque invase nel bacino del Temo, specie durante le terribili siccità degli anni '90 e primi 2000, sono confluiti nel bacino del Bidighinzu, ufficialmente per uso civile, grazie alla priorità attribuita dalla normativa, ma di fatto, tramite una vecchia condotta non più utilizzata a valle di quest'ultimo invaso, prima ESAF, poi Abbanoa e oggi ENAS hanno alimentato, con dubbie competenze istituzionali, un' area irrigua non organizzata in forma di Consorzio di Bonifica né di Irrigazione, sottraendo risorse idriche aventi carattere di accumulo pluriennale, all' irrigazione della Nurra, per le quali tutte le opere del sistema Temo-Cuga sono state realizzate e gestite sino a tutto il 2008 (vedi da ultimo il D. Ass. LL.PP. n° 18 del 21.3.2008, in occasione della crisi idrica di quel periodo che attribuì 0,8 Mmc alla Valle dei Giunchi e contemporaneamente limitò ad appena 17,8 Mmc il volume idrico prelevabile dal sistema Temo-Cuga per l' irrigazione della Nurra e a soli 1 Mmc la riserva strategica dalla diga del Cuga).

Nel Piano che oggi si esamina addirittura questa situazione irregolare viene descritta come regolarmente esistente.

A parere di questo Consorzio, al fine del rientro nelle piene condizioni di legittimità e per il perseguimento di superiori principi di equità e salvaguardia di diritti pregressi:

- 1) deve essere data priorità, dal sistema Temo-Cuga, all' irrigazione della Nurra, unico ufficiale comprensorio irriguo destinatario, attrezzato con finanziamenti pubblici da salvaguardare e gestito con fondi dei consorziati tramite i ruoli di contribuzione.
- 2) può essere valutata l' opportunità dell' ingresso della citata *"area irrigua della Valle dei Giunchi"* ufficialmente nel Consorzio di Bonifica della Nurra, con la conseguente possibilità di fruizione, da parte degli interessati, sia dei servizi che degli oneri già in essere presso gli attuali consorziati della Nurra, in condizioni per tanto di assoluta parità e dignità.

#### **2) Situazione bacino Cuga.**

Il carattere di monosettorialità irrigua della Diga del Cuga è inequivocabilmente stabilito dal quadro normativo e regolamentare regionale con espliciti riferimento nel Piano Stralcio di Bacino delle risorse idriche (Del. G.R. n° 17/15 del 26.4.2006), nel Piano di Tutela delle Acque (Del. G.R.

n° 14/16 del 4.4.2006) e nel Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (Del. G.R. n° 32/2 del 21.7.2006).

Infatti nel NPRGA l'impianto di potabilizzazione di Monte Agnese per Alghero (schema n° 6) è destinato ad essere alimentato con l'apposita "recente" condotta Truncu Reale - Alghero derivante dallo schema Coghinas, peraltro pienamente in funzione già dal 2003.

Solo per problemi contingenti e temporanei di necessità e/o urgenza saltuariamente viene ripristinato il vecchio allaccio dall'invaso del Cuga.

Addirittura sono in fase esecutiva le opere di collegamento che renderanno lo stesso bacino in breve tempo l'opera principale di accumulo di 18,3 Mmc annui di reflui affinati della città di Sassari provenienti dall'omonimo depuratore, recentemente entrato in funzione (vedasi da ultimo Del. G.R. n° 75/15 del 30.12.2008 in BURAS, S.S. n° 6 del 19.2.2009).

Per quanto riguarda proprio la destinazione del Cuga quale bacino di accoglimento dei reflui affinati del depuratore di Sassari, progetto agli atti dell'Assessorato ai LL.PP. sin dal 30.04.1997, risultano tra i documenti di estrema rilevanza pubblica che hanno recepito nella programmazione regionale tale intervento:

- Accordo quadro del 1996 denominato "*Intesa-Programma di opere prioritarie per fronteggiare la crisi idrica nella zona idrografica Coghinas-Mannu-Temo nella Provincia di Sassari*", sottoscritto il 17.10.1996 a Sassari tra il Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna (Ord. N° 2482 del 24.2.1996), nonché Assessore Regionale ai LL.PP., e la Provincia di Sassari, i Comuni di Sassari, Sorso, Ittiri, Villanova M., Uri, Olmedo, i locali Consorzi ASI, ZIR e Bonifica e le associazioni professionali agricole del territorio;
- Ordinanza n° 386 del 30.12.2003 del Commissario per l'Emergenza Idrica in Sardegna, pubblicata sulla G.U. N° 40 del 18.02.2004 che dichiara il progetto di conferimento al Cuga "*complementare al programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna*";
- PSURI, l'All. 3, Capitolo 1.4, Paragrafo 3, Pag. 10,
- osservazione di questo Consorzio (nota prot. n° 2022 dell'11.4.2006) al nuovo PRGA all'atto della pubblicazione dello stesso, contro la originariamente prevista destinazione del Cuga quale "*riserva ad uso potabile*", motivata proprio sul futuro ingresso nel bacino dei reflui affinati, che trovò ovvia conferma positiva con la modifica degli elaborati finali del Piano e la conseguente esclusione dell'originaria riserva.

Lo stesso intervento, in fase attuativa per il convogliamento dei reflui di Sassari al Cuga, è inserito nell'APQ "*Sardegna - Risorse Idriche - Il Atto Integrativo*" e attualmente monitorato dal Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture dell'Assessorato all'Agricoltura.

Pertanto non si comprende come il bacino del Cuga possa essere mantenuto negli elaborati del Piano di Gestione tra le aree sensibili (vedi tabella relativa con codice 60) in quanto appare non contestabile che non possa essere comunque destinato all'alimentazione di acque ad uso potabile per cui non rientra in nessuna categoria destinataria delle relative misure di salvaguardia alle quali pertanto non deve essere soggetto.

Tra l'altro negli stessi elaborati del piano è chiaramente indicato con stato ecologico "*ipertrofico*" e con stato chimico "*scadente*" a causa di presenza eccessiva di Piombo, classificazioni che in ogni caso ne sconsiglierebbero la potabilizzazione se non per gravi emergenze.

### Utilizzo delle acque reflue

Dagli strumenti pianificatori citati nel precedente paragrafo si può evincere che la zona irrigua della Nurra è destinataria, quale importante fonte di approvvigionamento, delle acque reflue affinate provenienti dai depuratori di Sassari e Alghero (vedi Direttiva Reflui approvata con Del. G.R. n° 75/15 del 30.12.2008 in BURAS, S.S. n° 6 del 19.2.2009).

Purtroppo tale opportunità, di straordinaria importanza specie nei periodi di forte siccità e scarso riempimento dei bacini artificiali, a parere di questo Ente, risulterà fortemente limitata proprio dalle restrittive regole contenute nella succitata Direttiva.

A tal proposito si allega la nota prot. N° 1466 del 15.04.2009 inviata agli Assessorati competenti per esposizione dei problemi e richiesta di modifica della stessa Direttiva.

Risulta che anche il Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture dell' Assessorato all' Agricoltura abbia espresso analoghe perplessità con la nota n° 8869/VII.7.3 del 14.5.2008, indirizzata all' Assessorato all' Ambiente.

### Alternative di utilizzo di risorse all' interno del disegno di bilancio idrico.

Come accennato anche nell' ultima parte della già citata nota N° 1466 del 15.04.2009, la cui fattispecie, anche se molto specifica, può costituire riferimento d'esempio assai significativo per altre situazioni che si possono presentare in altre realtà isolate, appare importante tenere conto, nella predisposizione del regolamento degli utilizzi di risorsa provenienti dallo schema di bilancio idrico, del fattore economico, specie in una situazione all' attualità caratterizzata, per i Consorzi di Bonifica, da un particolare e grave clima di incertezza e addirittura di incerta sopravvivenza, proprio per i noti problemi economici legati al lievitare dei costi incompressibili delle gestioni e della contemporanea diminuzione o eliminazione ex lege (L.R. 19/2006, L.R. 5/2007, L.R. 6/2008) del numero e dell'entità delle voci di entrata.

In altri termini si chiede che all' interno delle varie possibilità di approvvigionamento dei propri sistemi irrigui, specie negli anni non siccitosi o limitati, i Consorzi, laddove l' alternativa esiste, possano conservare la libertà decisionale di rivolgersi alle fonti complessivamente più economiche.

Poiché probabilmente quanto sopra in taluni casi può comportare dei conflitti d'uso, regolamentari o finanziari anche tra Enti con funzioni e interessi diversi, si ritiene doveroso che la risoluzione di tale problematica tenga nel debito conto la possibilità dell' intervento economico della Regione per la compensazione di eventuali diseconomie scaturenti dalle imposizioni del Piano sul disegno complessivo delle varie fonti di approvvigionamento.



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Raimondo Marras

All. C.S.

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA**Protocollo N° 1466

Risposta a ..... n. .... del .....

Sassari, 15 APR. 2009

07100 SASSARI - Via Rolando, 12  
Telefoni (079) 234534 - 231124 - FAX 230167  
Email: cbnurra@tiscali.it  
Codice Fiscale N° 80000030900

SPETT.  
ASSESSORATO REGIONALE  
ALL'AMBIENTE  
VIA ROMA 80  
09100 CAGLIARI

E P.C.

SPETT.  
ASSESSORATO REGIONALE  
AI LL.PP.  
VIALE TRENTO, 69  
09123 CAGLIARI

SPETT.  
ASSESSORATO REGIONALE  
ALL'AGRICOLTURA  
VIA PESSAGNO 4  
09123 CAGLIARI

**OGGETTO:** Direttiva regionale sulle misure di tutela quali-quantitativa per il riutilizzo di acque reflue depurate. Del. G.R. n° 75/15 del 30.12.2008. Problematiche di applicazione.

Dall' esame della direttiva di cui sopra, pubblicata nel BURAS del 19.2.2009 e non ancora entrata in vigore, vi è da dire che, rispetto alla bozza presentata ufficialmente agli operatori in data 23.04.2008, risultano essere state recepite alcune delle richieste di correzione che in tale occasione furono portate avanti da alcuni Enti invitati tra cui questo Consorzio.

### Problematiche circa utilizzo e distribuzione.

In primo luogo si segnala positivamente la possibilità di miscelazione con altre acque grezze e il fatto che, sino al rapporto di miscelazione 1:1 la direttiva di fatto non deve essere applicata.

Ciò risulta pienamente positivo laddove le quantità di acque originariamente grezze sono di gran lunga superiori a quelle recuperate in tutte le possibili condizioni.

Tale limitazione al rapporto di miscelazione risulta essere invece comunque penalizzante in quei casi in cui, o per motivi strutturali (collegamento con condotte di piccolo diametro, ecc.) o per emergenza (rotture di condotte, crisi idriche, ecc.) anche solo per periodi limitati, in tutta o solo parte della rete può transitare un volume d'acqua per l'irrigazione che non rispetta tale rapporto.

In tali casi l'impossibilità di aderire, per problemi organizzativi e di tempestività, alle ulteriori limitazioni d'uso stabilite dalla Direttiva per i reflui recuperati "puri" comporterà al gestore l'obbligo della rinuncia a tutta la risorsa e di fatto il verificarsi comunque degli effetti dovuti all'assenza della nuova risorsa recuperata.

Si ribadiscono in ogni caso i punti critici della direttiva già oggetto di rilievo in data 23.04.2008 e nella conseguente nota prot. N° 2858 del 15.5.2008:

- 1) Divieto di utilizzo di acque reflue recuperate su colture potenzialmente consumabili crude con sistemi di irrigazione a pioggia, previsto all'art. 7, comma 4, e 10, comma 1, delle direttive.

Tale norma risulta ben più restrittiva di quanto previsto nel D.M. 185/2003, all'art. 14, che, sotto alcune condizioni, peraltro transitorie, prevede cautele simili solo nel caso di non rispetto della tabella dei valori limite per il parametro Escherichia Coli mentre la direttiva regionale lo prevede anche nel caso di rispetto integrale del limite massimo di tutti i parametri.

Da sola questa restrizione è in grado di impedire totalmente nella zona irrigua della Nurra l'utilizzo dei reflui nelle condizioni, in teoria possibili in alcune circostanze (vedi sopra), di rapporto di diluizione con acque grezze inferiore a 1:1 in quanto le colture ortive, categoria nella quale rientrano certamente anche quelle destinate ad essere consumate crude, rappresentano, con circa 1000 ha annuali, un quinto di tutte le coltivazioni irrigue, peraltro distribuite in tutto il comprensorio e la prevalente tipologia dei sistemi irrigui è quella per asperzione anche perché nell'intera Nurra la pressione media di distribuzione è di 2,5 – 3 atm.

L'obbligo di applicazione di norme così restrittive, specie negli anni di forti deficit idrici dei bacini, con conseguenti possibili rapporti di diluizione inferiori a 1:1, provocherebbe l'impossibilità pratica di erogazione idrica con notevoli danni a settori produttivi assai vivaci e caratterizzati, pur in presenza di notevoli costi di mano d'opera e di investimento, da consistenti ricavi e notevoli apporti al F.I.L. locale.

- 2) Divieto di riutilizzo di acque reflue recuperate se non a bassa pressione in aree a meno di 300 m. da "centri abitati", previsto all'art. 10, comma 2 della Direttiva.

Le reti irrigue si estendono spesso, o dall'origine o perché l'urbanizzazione si è estesa negli anni anche all'intorno dei centri abitati principali o borgate o comunque nuclei abitati per cui se non viene meglio precisato, o fortemente limitato, il termine "*centri abitati*", una percentuale consistente di reti irrigue dovrebbe essere abbandonata in caso di utilizzo di reflui depurati.

3) Divieto di riutilizzo dei reflui "in arse di salvaguardia delle captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano" e estensione di 200 m. dal punto di captazione "in assenza della specifica individuazione", previsto all'art. 7, comma 3, punto a) della direttiva.

La genericità delle definizioni utilizzate porta ad evidenti ostacoli all'uso dei reflui se solo si considera la tipologia e morfologia delle aziende agricole prevalenti in Nurra, caratterizzata ormai sempre più da un elevato frazionamento dei fondi e dalla presenza delle abitazioni dei conduttori direttamente in azienda nonché dalle esigenze delle stalle moderne, strutture il più delle volte alimentate solamente da pozzi ad uso potabile che, per la genericità delle definizioni, potrebbero essere qualificati come punto di captazione ai sensi dell' art. 94 del D.Lgs. 152/2006.

4) Obbligo di segnalazione e colorazione di tutte le parti del sistema di distribuzione delle acque recuperate, previste nell' allegato 3 della direttiva.

L' eventuale decisione di utilizzo di acque reflue depurate in rapporto di diluizione inferiore a 1:1, anche solo in casi particolari e pur con tutti gli ulteriori problemi sopra elencati, troverebbe ostacolo insormontabile in tale obbligo della normativa in quanto appare impossibile colorare e segnalare circa 1300 Km di condotte dell'attuale sistema irriguo della Nurra.

Da considerare che nella normativa generale nazionale non risultano esistere analoghe cautele per le certamente più pericolose condotte fognarie nere in arrivo ai depuratori le quali, paradossalmente, in un eventuale parallelismo con altrettante di reflui recuperati colorate di viola, addirittura assumerebbero una denotazione di condotta più sicura.

Per ciò che riguarda le reti di distribuzione ad uso irriguo, il D.M. 185/2003, prescriveva, all' art. 9 solamente la necessità generica che fossero "**adeguatamente contrassegnate**", prescrizione che più semplicemente può essere osservata con segnaletica su manufatti esterni o eventuale colorazione delle sole bocchette di consegna o idranti (vedi comma 2: "**I punti di consegna** devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano").

#### **Problematiche circa la redazione del piano di gestione.**

Sulla base dell' art. 3, comma 3 e 4, della Direttiva, il coordinamento, il coinvolgimento di tutti i diversi Enti interessati e la responsabilità della redazione del Piano di Gestione è in capo ai Consorzi di Bonifica nel caso di riutilizzo irriguo, anche parziale.

Nell' originaria bozza di direttiva tale indicazione non era così netta ed esclusiva, lasciando intendere un' opportuna valutazione da operare caso per caso attraverso un

superiore strumento pianificatore quale quello previsto in precedenza, il *"Piano Direttore del riutilizzo delle acque reflue recuperate"*.

All' art. 4 della Direttiva sono elencati i numerosi punti in cui si articolano i piani di Gestione, con necessità di dati molto specialistici, approfonditi e costosi riguardanti acque, analisi, impianti, processi, gestioni ecc. che interessano in gran parte altri soggetti diversi dai Consorzi di Bonifica ma, ben più propriamente, in possesso o ottenibili anche attraverso propri laboratori, dagli altri Enti elencati al comma 3 dell' art. 3 (ENAS, Autorità d'Ambito territoriale Ottimale, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, altri Gestori non inclusi nel SII, Consorzi Industriali provinciali, Province, Comuni).

Si ritrovano poi, tra le funzioni attribuite dalla L.R. n° 19/2006 all' Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna nell' art. 13, buona parte di quelle che i Consorzi di Bonifica dovrebbero esplicare nella redazione e applicazione dei Piani di Gestione (qualità acque, controlli, analisi e valutazioni economiche, bilanci idrici, prescrizioni sugli utilizzi, ecc.), con evidente duplicazione di oneri e forse sovrapposizione o confusione di competenze.

Addirittura l' art. 8, comma 3, della L.R. n° 19/2006, trattando di Piani di bacino **redatti, adottati e approvati per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali**, interessanti anche più bacini idrografici, non può che riferirsi anche al settore delle acque reflue.

La stessa L.R. n°6/2008, sul Riordino dei Consorzi di Bonifica attribuisce alla Regione i compiti di redazione e approvazione del Piano Regionale di Bonifica che al proprio interno deve contenere *"la gestione delle opere pubbliche di bonifica"* quali possono senz'altro essere classificate quelle generali di riutilizzo dei reflui.

Appare evidente quindi l'affiorare quanto meno di una sovrapposizione di competenze e di duplicazione di dati, di valutazioni probabilmente contrastanti tra il livello di pianificazione generale e quello degli utilizzatori finali, **problemi che sarebbe opportuno non fossero risolti solo alla fine di un complesso, lungo e costoso iter di redazione, elaborazione e approvazione del Piano di gestione.**

Si ritiene pertanto che vi sia la necessità di riportare il Piano di gestione in argomento al suo ruolo di strumento certamente più agile e a carattere applicativo per l' utilizzo, da redigere solo una volta completato il complesso procedimento delle sovraordinate pianificazioni di settore e conseguenti direttive generali: Piano di bacino, (generale, distrettuale e settoriale) e Piano generale di bonifica, che, una volta approvati, evidenzino con chiarezza i limiti e le possibilità gestionali degli utilizzatori finali, dopo aver coinvolto in itinere i Consorzi di Bonifica quali maggiori utilizzatori sia delle acque fresche che di quelle recuperate.

Si è inoltre del parere che per le motivazioni sopra elencate circa la paventata sovrapposizione di competenze di più Enti, e per la complessità delle procedure preliminari, dei dati da raccogliere nonché dello stesso Piano nel suo complesso, nonostante la previsione di un contributo della Regione per l' elaborazione degli stessi Piani (peraltro non rintracciabile nello schema di bilancio regionale 2009), **impediranno in ogni caso il rispetto del termine temporale di sei mesi, con scadenza quindi al 17.10.2009, per la presentazione dei Piani riguardanti gli impianti prioritari.**



### **Problematiche circa i controlli.**

L'allegato 5 elenca il numero e la frequenza dei controlli che anche il titolare della distribuzione deve effettuare ma non viene specificata la percentuale degli stessi da ripartire tra gestore dell'impianto e gestore della rete di distribuzione.

Da un punto di vista della collettività si ritiene che i controlli sugli utilizzi finali, specie se più complessi e approfonditi su alcuni parametri preferenziali, non dovrebbero essere condotti dagli stessi soggetti esercenti i servizi sia di depurazione che di distribuzione, che avrebbero in tal caso una posizione di controllore-controllato, ma, avendo attinenza su un campo così importante quale quello della salute pubblica, dovrebbero essere condotti da organi terzi specializzati in questo campo.

### **Problematiche circa i costi.**

In base al dettato del comma 2 dell'art. 16 della direttiva, sono a carico del gestore della rete di distribuzione i costi di trasferimento, in pratica il costo di sollevamento e di gestione delle condotte e opere di adduzione. Rimangono poi certamente a carico del Consorzio i costi dei controlli.

Nell'attuale quadro normativo è doveroso mettere in evidenza che il costo per l'acqua grezza ad uso irriguo ceduta da ENAS ai Consorzi di Bonifica è stato stabilito in 0,007 €/mc con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Unico in data 10.3.2008 e confermato con Del. G.R. n° 16/19 del 18.3.2008.

Inoltre, su disposizione dell'Assessorato Regionale ai LL.PP., ENAS deve farsi carico dei costi di sollevamento anche delle reti interne dei Consorzi di Bonifica.

Pertanto appare chiaro che per questi ultimi Enti il dover sostenere i costi di trasferimento dei reflui affinati risulterà ben più oneroso che utilizzare le normali acque grezze distribuite da ENAS (per il Consorzio di Bonifica della Nurra, il solo costo di sollevamento dei reflui, quindi senza i costi del personale, dei mezzi e dei consumi per gestione e manutenzione delle condotte adduttrici nonché dei controlli sulla qualità, sarà circa il triplo rispetto al costo dell'acqua conferita già in pressione da ENAS).

Una proposta operativa su tale punto è quella, nell'ottica perseguita dall'Amministrazione Regionale del prezzo unico dell'acqua in tutta la Sardegna e nello spirito di quanto stabilito dal 3° comma dell' art. 166 del D.lgs. 152/2006, di fare in modo che anche le acque provenienti da depuratori e destinate ad uso irriguo, laddove sia fattibile la distribuzione con le limitazioni precedentemente trattate, abbiano un costo massimo allineato alle altre acque grezze, comprensivo anche degli oneri sollevamento, di controllo e monitoraggio.

### **Considerazioni finali.**

Si ritiene infine doveroso evidenziare che le problematiche esaminate nel presente documento, se non risolte con spirito costruttivo e pratico, pur nel superiore intendimento di salvaguardia delle prerogative di sicurezza della collettività, potrebbero comportare un risultato tale che, come estrema conseguenza, ben pochi metri cubi provenienti dai depuratori potranno essere utilizzati in agricoltura, vanificando così di fatto la più che

decennale programmazione riguardante il recupero dei reflui nonché le realizzazioni già eseguite e quelle in corso, sia per la Nurra che per l'intero territorio regionale.

In particolare ciò crea ostacolo da subito per il riutilizzo dei reflui del Depuratore di Alghero S. Marco, recentemente entrato in funzione e già collegato alla rete irrigua, ma ancora non conferente reflui alla stessa.



IL PRESIDENTE  
Pietro Zirattu